

**D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510: Modificazioni all'art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126. (\*)**

(Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1955)

(\*) 1 Il presente provvedimento era stato abrogato dal combinato disposto dell'art. 24, e dell'Allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza indicata nel medesimo art. 24, D.L. 112/2008. In seguito alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, al predetto Allegato A, D.L. 112/2008, l'abrogazione del presente provvedimento non è più prevista. Il presente decreto è stato **definitivamente abrogato**, a decorrere dal 7 settembre 2010, dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 137.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;*

*Visto l'art. 87 della Costituzione;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato;*

*Sentito il Consiglio dei Ministri;*

*Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;*

**Decreta:**

**Art. 1**

Il primo comma dell'art. 2 del regolamento generale per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è modificato come segue:

"L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura, che sarà determinata dal Ministro per l'industria e commercio, in ogni caso non inferiore alle L. 1.000.000, nè superiore a L. 50.000.000".

**Art. 2**

Le cauzioni, già costituite all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra che sarà determinata nei limiti stabiliti dall'art. 1.

Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuata l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.